

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

12^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1996

(2^a Pomeridiana)

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1851) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(1852) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7^o giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma ter-

zo, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione in testi separati)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BESOSTRI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	2, 3
DEBENEDETTI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	5, 6
MARCHETTI (<i>Rif. Com.-Progr.</i>)	5, 6
PASSIGLI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	5, 6
SPERONI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	5, 6
VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze	3

I lavori hanno inizio alle ore 20,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1851) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(1852) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione in testi separati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1851 e 1852.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il senatore Speroni non insiste per la votazione, l'ordine del giorno 0/1851/1^a/1 si intende ritirato.

BESOSTRI, *relatore alla Commisisione*. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'approvazione delle modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, sollecita il Governo a studiare misure compensative delle minori entrate conseguenti alla modifica del comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, nel caso che il nuovo regime comporti minore entrata rispetto a quelle derivanti dalla riduzione dell'importo massimo delle erogazioni liberali deducibili dal reddito da lire 7.500.000 a lire 2.000.000.

Si segnala, in proposito, che anche in caso di introiti uguali o maggiori si creano scompensi in termini di cassa, in quanto la prima erogazione a carico dello Stato non potrà essere effettuata che nel 1999, entro il mese di giugno.

Si invita il Governo, inoltre, a promuovere la ricerca di una soluzione idonea alla paradossale situazione per cui i benefici previdenziali accordati ad ex perseguitati razziali dipendenti dalle Comunità ebraiche dall'Unione delle Comunità ebraiche e dagli enti ebraici civilmente riconosciuti, sono posti a carico dei predetti enti, ricordando che la questione è già stata oggetto di apposita interpellanza parlamentare del 4 luglio 1996».

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se insiste per la votazione.

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1851.

Art. 1.

(Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101)

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.

È approvato.

Art. 2.

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonchè con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonchè ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative

al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

È approvato.

Art. 3.

(Rendiconto)

1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

È approvato.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni».

2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:

«4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane».

È approvato.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SPERONI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

MARCHETTI. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole.

PASSIGLI. Signor Presidente, il mio sarà un voto a favore.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1851, nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1852.

Art. 1.

(Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516)

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

È approvato.

Art. 2.

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito».

2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

«3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

È approvato.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SPERONI. Signor presidente, annuncio il mio voto favorevole.

MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge.

PASSIGLI. Anch'io, signor Presidente, voterò a favore del disegno di legge.

DEBENEDETTI. Annuncio il mio favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1852, nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,55.

